REGOLAMENTO INTERNO PER L'ATTRIBUZIONE DI ASSEGNI PER L'INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI TUTORATO, NONCHÉ PER ATTIVITÀ DIDATTICO-INTEGRATIVE, PROPEDEUTICHE E DI RECUPERO

(emanato con decreto rettorale 12 maggio 2023 n. 229)

INDICE

Articolo 1 *(Oggetto del regolamento)*
Articolo 2 *(Definizioni)*
Articolo 3 *(Ripartizione degli assegni e determinazione degli importi)*
Articolo 4 *(Criteri di selezione)*
Articolo 5 *(Procedure di selezione e conferimento degli assegni)*
Articolo 6 *(Disposizioni finali e di rinvio)*

TORNA ALL'INDICE

Articolo 1
(Oggetto del regolamento)

1. Il presente regolamento disciplina ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge 11 luglio 2003 n. 170 e ai sensi dell'articolo 2 del decreto ministeriale 23 ottobre 2003 n. 198, l'assegnazione agli studenti capaci e meritevoli iscritti ai corsi di laurea magistrale e ai corsi di dottorato di ricerca dell'Università Iuav di Venezia, di assegni per l'incentivazione delle attività di tutorato, nonché per le attività didattico-integrative, propedeutiche e di recupero.
2. I benefici di cui al presente regolamento sono assegnati, nel rispetto delle risorse attribuite, sulla base delle disponibilità di bilancio determinate dal Ministro dell'università e della ricerca nell'ambito della ripartizione del "Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti" ai sensi e per gli effetti della legge 11 luglio 2003 o di altri finanziamenti dedicati.

Articolo 2
(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:
a) per studente si intende colui o colei che è iscritto a un corso di studio presso l'Università Iuav di Venezia;
b) per attività di tutorato le attività dirette a orientate e assistere gli studenti lungo tutto il corso degli studi;
c) per attività didattico-integrative attività di supporto allo svolgimento delle attività applicative e di laboratorio organizzate nell'ambito dell'offerta formativa dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale;
d) per attività propedeutiche le attività organizzate nell'ambito dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale volte a favorire il riallineamento delle competenze conoscitive degli studenti;
e) per attività di recupero attività dirette a rimuovere gli ostacoli a una proficua frequenza delle attività didattiche e formative.

Articolo 3
(Ripartizione degli assegni e determinazione degli importi)

1. Il rettore, con proprio decreto, determina il numero degli assegni da attivare, precisando per ognuno: il tipo di attività richiesta, se l'assegno è attribuito a studente iscritto a un corso di laurea magistrale o a un corso di dottorato di ricerca, la durata e l'importo.
2. L'impegno degli studenti per le attività di cui al presente regolamento è reso in conformità a quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, del decreto ministeriale 23 ottobre 2003 n. 198.

Articolo 4
(Criteri di selezione)

1. Gli studenti capaci e meritevoli iscritti ai corsi di laurea magistrale ai quali conferire gli assegni sono individuati sulla base dei seguenti criteri:
a) per gli studenti iscritti al primo anno il valore del merito, accertato sulla base della votazione conseguita nella laurea utile per l'accesso ai corsi di laurea magistrale, è individuato da un coefficiente così calcolato: voto di laurea dello studente/media dei voti di laurea di riferimento;
b) per gli studenti iscritti al secondo anno il valore del merito, accertato sulla base del numero dei crediti di riferimento e del voto di riferimento, è individuato da un coefficiente così calcolato: media delle votazioni/media dei crediti conseguiti da tutti gli studenti iscritti al secondo anno nelle medesime attività formative alla data del 10 agosto.
2. Gli studenti capaci e meritevoli iscritti ai corsi di dottorato ai quali conferire gli assegni sono individuati da apposita commissione, sulla base del valore del merito dei candidati proposti.
3. Le attività di tutorato, nonché le attività didattico-integrative, propedeutiche o di recupero presso i corsi di laurea magistrale sono svolti esclusivamente dagli studenti capaci e meritevoli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli studenti capaci e meritevoli iscritti ai corsi di laurea magistrale in regime d'impegno a tempo parziale.
5.Le attività di cui al presente regolamento, per coloro che presentano una doppia iscrizione ai sensi della legge 12 aprile 2022 n. 33, possono essere richieste per una sola delle carriere alle quali sono iscritti.
In particolare:

TORNA ALL'INDICE

a) chi si immatricola per la prima volta a entrambi i corsi, potrà scegliere per quale corso di studio chiedere il beneficio in oggetto; tale scelta dovrà essere mantenuta per tutto il periodo di contemporanea iscrizione;
b) se già iscritto a un corso di studio per un anno accademico precedente (a prescindere che l'ateneo sia italiano o estero) e si immatricola a un altro corso, mantenendo entrambe le iscrizioni, potrà richiedere il beneficio in oggetto esclusivamente nella prima carriera a cui si è iscritto. Dunque, non può richiederlo nella seconda carriera nemmeno se non ha mai richiesto o beneficiato di assegni di tutorato presso l'ateneo di prima iscrizione.

Articolo 5
(Procedure di selezione e conferimento degli assegni)

1. Il rettore emana con proprio decreto il bando per la selezione degli studenti capaci e meritevoli iscritti ai corsi di laurea magistrale ai quali conferire, per ciascun anno accademico, gli assegni sulla base dei criteri di cui al precedente articolo 4, comma 1.
2. Il bando deve indicare:
a) l'attività di tutorato o didattico-integrativa, propedeutica o di recupero del corso di laurea o del corso di laurea magistrale, nonché la durata e l'importo;
b) il termine per la presentazione delle domande da parte degli studenti aspiranti al conferimento dell'assegno, comprese la indicazione dell'ufficio presso il quale le stesse devono essere inoltrate e le modalità di recapito;
c) le modalità di pubblicazione dei risultati delle selezioni per il conferimento degli assegni;
d) l'indicazione del termine entro il quale gli idonei risultati assegnatari a seguito della relativa selezione, secondo le relative graduatorie, devono esprimere la propria accettazione; decorso inutilmente tale termine, lo stesso si apre, ai medesimi effetti, per gli idonei inseriti in ordine successivo nelle graduatorie fino a esaurimento di queste;
e) le modalità di assegnazione agli studenti degli assegni secondo quanto determinato ai sensi del precedente articolo 3.
3. Il bando è pubblicato mediante affissione all'albo ufficiale dell'ateneo e reso noto nel sito web dell'ateneo.
4. Le graduatorie di cui al comma 2 lettera d) sono rese pubbliche con determinazione del dirigente dell'area didattica e servizi agli studenti e affisse all'albo ufficiale. Avverso le graduatorie è ammesso ricorso al rettore, entro cinque giorni dalla loro pubblicazione. Il rettore decide sui ricorsi presentati entro i successivi tre giorni.
5. L'ufficio incaricato della gestione delle procedure di selezione e dell'assegnazione degli assegni di cui al presente articolo è l'area didattica e servizi agli studenti.

Articolo 6
(Disposizioni finali e di rinvio)

1. L'Università Iuav provvede alle coperture assicurative per infortuni e per responsabilità civile verso terzi a favore degli studenti impegnati nelle attività svolte ai sensi del presente regolamento.
2. L'attività degli studenti beneficiari degli assegni è svolta sotto il coordinamento e controllo del dirigente dell'area didattica e servizi agli studenti.
3. Per quanto non disposto dal presente regolamento, nonché dalla legge e dal decreto ministeriale richiamati all'articolo 1, si fa riferimento alla vigente disciplina in materia di contratti di opera di diritto privato in quanto applicabile.
4. Agli assegni di cui al presente articolo si applicano, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 3, della legge 11 luglio 2003 n. 170, le disposizioni dell'articolo 10-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, nonché quelle dell'articolo 4 della legge 13 agosto 1984 n. 476, e successive modificazioni, e in materia previdenziale quelle dell'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995 n. 335, e successive modificazioni.